

Entro il 31 ottobre 2023 la regolarizzazione delle violazioni formali

Scade il prossimo 31 ottobre il termine per pagare i 200 euro utili per regolarizzare le violazioni formali commesse sino al 31 ottobre 2022.

La definizione, prevista dall'art. 1 commi 166 ss. della L. 197/2022 sana tutte le **violazioni formali** commesse pagando appena 200 euro per periodo di imposta ed è strutturata in modo simile a quella che era stata prevista dall'art. 9 del DL 119/2018.

Il pagamento avviene in due rate, scadenti il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024 ma è possibile il **pagamento in unica soluzione** entro il 31 ottobre.

L'originario termine del 31 marzo 2023 per la prima rata (o per tutte le somme) è stato posticipato al 31 ottobre dal DL 30 marzo 2023 n. 34 (c.d. decreto "Bollette").

Bisogna a tal fine indicare nel modello F24 il codice tributo "TF44", istituito con la risoluzione n. 6 del 2023.

Se si tratta di violazioni commesse nella dichiarazione (esempio, **comunicazione delle minusvalenze**) si indica l'anno cui si riferisce la dichiarazione, e non l'anno in cui viene trasmessa; per le altre violazioni, l'anno in cui la violazione è stata commessa.

Ad esempio, se le minusvalenze non sono state indicate nel modello REDDITI 2020, nel **modello F24** è corretto indicare l'anno 2019.

In base alla regola generale dovendo il pagamento avvenire con modello F24 sembra possibile estinguere il debito dei 200 euro mediante compensazione con crediti di imposta.

La L. 197/2022 non contiene nessun divieto e il provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629 tace sul punto. Del pari, alcuna indicazione si rinviene nella ris. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023 n. 6.

Oltre al pagamento è necessario rimuovere l'**irregolarità o l'omissione** ma per questo c'è tempo sino al 31 marzo 2024 (provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629).

Non sempre è necessaria la rimozione, anche se per quanto possibile è prudente provvedere.

Per quanto riguarda le violazioni definibili deve trattarsi di irregolarità che non hanno causato la debenza di una maggiore imposta e che **non hanno inciso sui versamenti**.

È opportuno verificare se la violazione che si intende sanare è compresa nell'elenco (non esaustivo) contenuto nella circolare n. 2 del 2023 e nella precedente circolare n. 11 del 2019.

A titolo esemplificativo, sono **definibili** pagando i 200 euro:

- l'omessa/tardiva fatturazione elettronica delle operazioni se non c'è stato nessun effetto sulla **liquidazione IVA** e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
- l'omessa/tardiva trasmissione telematica di corrispettivi memorizzati, sempre se non c'è stato nessun effetto sulla liquidazione IVA e se la dichiarazione è stata compilata correttamente;
- l'omessa o tardiva fatturazione di operazioni **esenti, non imponibili, escluse** se non c'è stato effetto sulle imposte dirette;
- l'omessa comunicazione delle liquidazioni IVA se non ci sono stati riflessi sulla liquidazione IVA;
- gli errori in tema di **reverse charge** (incluso l'omesso reverse charge) in assenza di frode, con imposta

comunque assoluta e se non ci sono limiti alla detrazione;

- la detrazione di un'IVA non dovuta per errore di aliquota, se l'imposta è stata assoluta e non ci sono contesti frodatori;
- l'omessa comunicazione delle minusvalenze;
- l'omissione o la tardività nell'invio dei **modelli INTRASTAT**;
- le errate/omesse comunicazioni al Sistema tessera sanitaria.

Importante l'elenco della circolare

Invece, non possono essere sanate le violazioni seguenti:

- violazioni in tema di **quadro RW**;
- omessa regolarizzazione del cessionario ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97;
- omessa trasmissione delle dichiarazioni ad opera degli intermediari (è sanabile la sola tardività secondo le circolari);
- omessa trasmissione delle **Certificazioni Uniche**;
- omessa dichiarazione anche se non ci sono imposte dovute.

Non rientrano nella definizione delle violazioni formali le irregolarità che possono essere sanate tramite la **remissione in bonis** (mancata opzione per il consolidato fiscale, per la trasparenza fiscale, modello EAS).

(MF/ms)